TERZO SETTORE: IL DIVIETO DI DISTRIBUZONE DI UTILI

01. NOZIONE

La **legge 106/2006** conferì **Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale**.

Il corposo impianto normativo ha dato luogo ad una serie di provvedimenti, ancora lungi dall'esser terminati. In ogni modo la legge delega conteneva istruzioni verso l'adozione di un nuovo tessuto normativo organico e unitario nel quadro della riforma complessiva del settore non profit.

In particolare la legge delega: *Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa*, delegava il Governo *ad adottare … uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore*.

In sintesi grafica, i decreti attuativi devono riguardare.

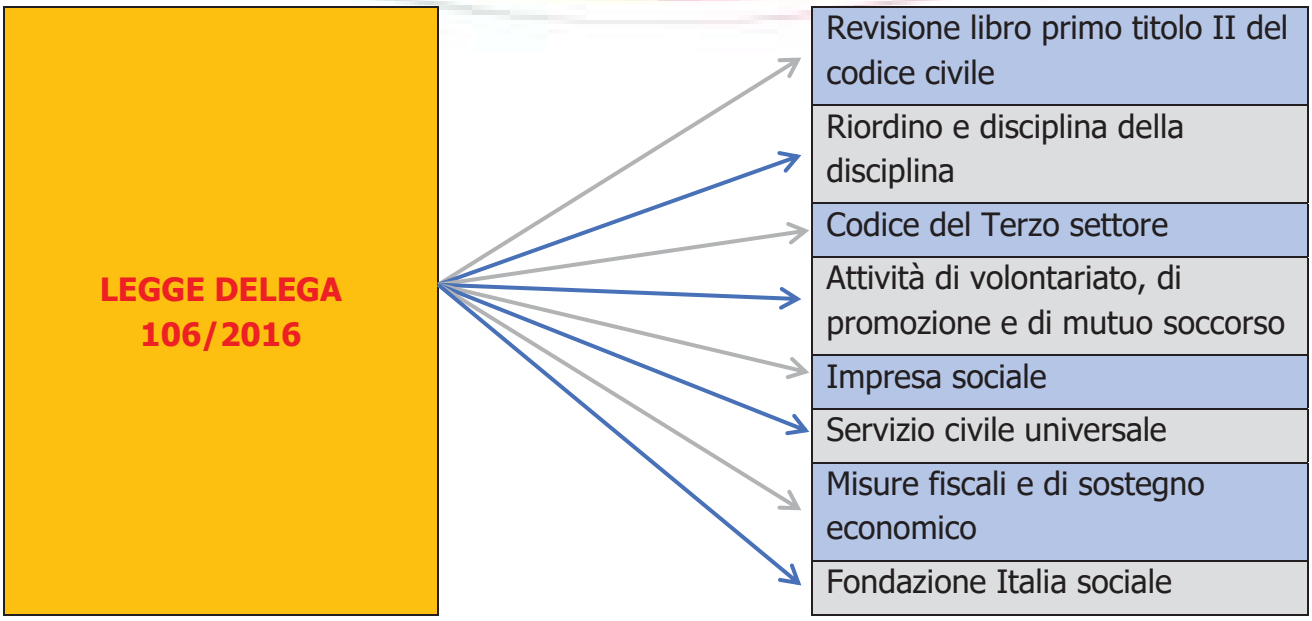

In questo quadro hanno visto la luce, in un approccio ancora incompleto, poiché la complessiva riforma è ancora in itinere tenendo anche conto che ogni decreto legislativo prevede la promulgazione di appositi decreti ministeriali attuativi:

il D.Lgs. 40/2017 - **Istituzione e disciplina del servizio civile universale**;
il D.Lgs. 111/2017 - **Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**;
il D.Lgs. 112/2017 - **Revisione della disciplina in materia di impresa sociale**;
il D. Lgs. 117/2017 - **Codice del Terzo settore**;
il D.Lgs. 43/2018 - **Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 40/2017**.

In questa scheda ci occupiamo **del D.Lgs. 111/2017** in materia di disciplina **dell'istituto del 5 per mille** entrato in vigore **il 19 luglio 2017**.

02. I PRINCIPI: IL DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'art. **8 del D.Lgs 117/2017 vieta in modo assoluto** la distribuzione, **anche indiretta**, di utili ed avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominate.

Il divieto trova manifestazione verso fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso **e in ogni altra ipotesi**.

L'articolo fissa poi alcune operazioni definendole **in ogni caso** distribuzione indiretta di utili, pertanto rimangono ricomprese nella previsione legislativa e **a queste disposizioni gli ETS dovranno porre particolare** attenzione:

la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi **superiori del quaranta per cento** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi**,** salvo comprovate esigenze di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle **attività** di interesse generale

l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano **superiori al loro valore normale**;
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché' alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale
la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, **superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento (limite che può essere aggiornato con DM Lavoro).**

Si ritiene che a seguito delle modifiche normative intervenute **tanto gli ETS**, quanto le **realtà che non potranno o vorranno iscriversi al RUNTS** (gli ENC), dovranno attenersi alle presunzioni sopra dette per non violare il principio della indiretta distribuzione di utili.